

Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento deve tenersi conto, però, anche del nocimento finanziario subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass. 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).

La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella risultante dalla devalutazione del capitale al momento del fatto. Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi.

Poichè la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in favore del procuratore anticipatario e in assenza di nota specifica. Sul punto il tribunale prende atto della recente introduzione del Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n. 55 (pubblicato in G.U. il 02.04.2014) il quale, secondo quanto stabilito dall'art. 29, entra in vigore dal giorno successivo alla propria pubblicazione e, ai sensi del precedente art. 28, trova applicazione a tutte le liquidazioni eseguite dopo la propria entrata in vigore. Con una recente pronuncia la Cassazione ha stabilito che l'incarico conferito al professionista ha natura unitaria e non può essere considerato frazionato in ordine alle diverse prestazioni eseguite. Pertanto, in caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di essa debba essere liquidato il compenso, occorre tenere conto della natura dell'attività professionale e, se per la complessa portata dell'opera il compenso deve essere liquidato con criterio unitario, la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione anche se l'esplicazione dell'attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa (Cass. S.U. 12.10.2012 n. 17406; Cass. 28.09.2012 n° 16581).

Le spese di cui vanno poste definitivamente a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed

eccezione disattesa, così provvede:

condanna la Regione Campania al pagamento, in favore di Nicola Caterina, della somma risultante dalla devalutazione di € 6.480,0 al momento dell'incidente (1.6.2005). Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi; sul totale così ottenuto decorrono gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.


Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore dell'avv. Leopoldo Maddaluno, delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.680,00 di cui € 180,0 per spese, € 2.500,00 per compensi, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 (pubblicato in G.U. il 02.04.2014), oltre accessori di legge.

Pone le spese di ctu definitivamente a carico della Regione convenuta.

Napoli, 12.5.2014.

IL GIUDICE

dot. Roberto Notaro



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
Estratto depositato in Cancelleria  
In Data del **12 MAG 2014**  
Il Funzionario Giudiziario  
*Giancarlo DE MARTINO*

